REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21 febbraio 2018 , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G 11513 /2016

promossa da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO LA CAVA come in atti

- ricorrente-

contro

M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA , Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale Provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore

-contumace-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2016 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente nella classe di concorso scuola infanzia, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1 settembre 2015, lamentava il mancato riconoscimento, in sede di mobilità interprovinciale, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato senza soluzione di continuità presso i seguenti istituti scolastici paritari indicati in ricorso.

Non si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica nonostante la regolare notificazione del ricorso.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Firmato Da: SCARDILLO VALENTINA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5c26

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*" contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni seguenti nonchè ai fini giuridici ed economici di carriera, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti scolastici indicati in atti.

Le spese possono compensarsi, avendo l'amministrazione agito sulla base della normativa secondaria di riferimento e vista la novità interpretativa.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per presso gli istituti paritari indicati in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio;

[redacted]

Così deciso in Catania il 21 febbraio 2018 .

Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo

Firmato Da: SCARDILLO VALENTINA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5c26